

ATTO DI VARIAZIONE

Con la presente appendice con effetto dalle ore 24 del 13.6.2005 si da atto di quanto segue:

A) La definizione di “Per Utenti Assicurati” di cui all’art. 1) DEFINIZIONI “ Per Utenti Assicurati”, si intende annullato e così modificato:

Per Utenti Assicurati Le persone che – siano o meno intestatarie del contratto di fornitura - usano anche occasionalmente gas naturale o di altro tipo fornito tramite reti di distribuzione urbana, o da reti di altro tipo, in relazione all’utilizzo di un impianto interno a valle del punto contrattuale di consegna da parte del fornitore.

La presente polizza sarà valida su tutto il territorio nazionale.

Sono esclusi dal campo di applicazione della presente polizza le seguenti utenze allacciate alle reti di distribuzione urbana:

- Consumatori industriali e complessi ospedalieri con prelievo annuo di gas naturale o di altro tipo superiore rispettivamente a 200.000 (duecentomila) e 300.000 (trecentomila) metri cubi annui;
- Consumatori di gas naturale o di altro tipo per autotrazione

B) L’Art. 1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE di cui alla Sezione A) – Responsabilità Civile

Verso Terzi, si intende annullato e così modificato:

La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni causati a Terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in relazione alla proprietà, possesso ed uso:

- del tratto di tubazione dei gas posto a valle del punto contrattuale di consegna da parte dell’Azienda Distributrice di Gas e/o trasportatrice di Gas;
- degli apparecchi di utilizzazione dei gas stesso e dei relativi collegamenti incluse le strutture accessorie, nello stato e condizioni in cui si trovano e vengono utilizzati e indipendentemente dalla loro ubicazione, tipo di relazione e vetustà.

La garanzia deve intendersi regolarmente prestata anche nei casi di negligenza, responsabilità e/o colpa grave degli UTENTI o degli utilizzatori degli impianti. L’assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

C) L’Art. 1) OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE di cui alla Sezione B) – Incendio, si intende annullato e così sostituito:

Premesso che l’attività di distribuzione e/o trasporto di gas naturale e di altro tipo viene svolta su tutto il territorio nazionale, con il presente contratto la Società si obbliga a indennizzare, fino e non oltre le somme in precedenza indicate, esclusivamente contro i danni dell’incendio, scoppio ed esplosioni che siano conseguenza diretta di dispersioni e/o fughe di gas (da qualsiasi evento occasionate) determinatesi nelle condutture a valle del punto contrattuale di consegna da parte dell’Azienda Distributrice e/o trasportatrice di Gas e negli impianti ed apparecchi posti nei locali di ciascun utente incluse le strutture accessorie, nello stato e condizioni in cui si trovano e vengono utilizzati e indipendentemente dalla loro ubicazione, tipo di realizzazione e vetustà.

Sono comprese, nella somma assicurata, le spese di demolizione, sgombero e trasporto a discarica dei residui del sinistro

D) L'Art. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE di cui alla Sezione C) – Infortuni, si intende annullato e così modificato:

L'Assicurazione vale per gli infortuni subiti dagli Utenti, loro familiari, conviventi e/o dipendenti, a prescindere dall'età degli stessi, che siano conseguenza diretta o immediata di fughe di gas (da qualsiasi evento occasionate) determinatesi nelle condutture a valle del punto contrattuale di consegna da parte dell'Azienda Distributrice di Gas e negli impianti ed apparecchi incluse le strutture accessorie poste nei locali occupati da ciascun Utente assicurato, nello stato e condizioni in cui si trovano e vengono utilizzati indipendentemente dalla loro ubicazione, tipo di realizzazione e vetustà, comunque allacciate alla rete di distribuzione gas o reti di altro tipo, compresi i casi di negligenza o colpa grave. Sono inoltre compresi i casi d'intossicazione ed asfissia comunque provocati da gas, ossido di carbonio etc.

Sono esclusi dalla garanzia gli infortuni degli utenti che con l'uso del gas compiono un atto di suicidio o tentato suicidio, accertato dalle competenti Autorità, fermo restando la risarcibilità degli infortuni conseguenti a suddetto atto subiti dai familiari conviventi.